



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2008

ADDI' 25/01/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MAKONI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NTFRI	Luigi	"
COFFORTELLI	Anna Salome	"	RODARO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** CHIUSIS

ASSENTI: POMPILI - DE ANGELIS - DI STEFANO - FICHERA - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 29

Oggetto:

Adozione ai contenuti dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale del e Colline Romane - "Comune di Frascati - Ampliamento di un complesso adibito ad attività commerciali e riqualificazione dell'area - Ditta Autocentro Montecarlo (Prot. ASP 2578)" in variante al vigente P.R.G.



29 25 GEN. 2008 lu

OGGETTO: Adesione ai contenuti dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Frascati - Ampliamento di un complesso adibito ad attività commerciale e riqualificazione dell'area - Ditta Autocentro Montecarlo (Prot. ASP 25FR)" in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;
Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;
Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 6 giugno 2007;

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella ristrutturazione di un complesso ad uso commerciale per la vendita di autovetture, da realizzarsi mediante la demolizione di vari manufatti e conseguente ricostruzione di un edificio multifunzione.
Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 3 unità.

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

Lo schema di Accordo di Programma;
La deliberazione del Consiglio Comunale di Frascati n. 45 del 29 luglio 2005;
La deliberazione del Consiglio Comunale di Frascati n. 3 del 31 gennaio 2006;
I verbali delle Conferenze di Servizi del 18 settembre 2006 e del 06 giugno 2007 e gli allegati pareri;
Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;
La prescrizione di cui all'emendamento contenuto nell'allegato sub "B" alla medesima deliberazione C.C. n. 45 del 29 luglio 2005, inerente il pregresso contenzioso esistente tra il Comune di Frascati e la società proponente l'opera di cui in oggetto;



29 25 GEN. 2008

ly

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2 commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **"Comune di Frascati - Ampliamento di un complesso adibito ad attività commerciale e riqualificazione dell'area - Ditta Autocentro Montecarlo (Prot. ASP 25FR)"** in variante al vigente P.R.G.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale verificare, prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma, l'avvenuto adempimento della prescrizione di cui in premessa contenuta nell'allegato sub "B" della delibera C.C. n. 45 del 29 luglio 2005.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

30 GEN. 2008





ALLEG. alla DELIB. N.²⁹..... *ly*
DEL 25 GEN. 2008

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
FRASCATI



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **“Comune di Frascati - Ampliamento di un complesso adibito ad attività commerciale e riqualificazione dell'area - Ditta Autocentro Montecarlo (Prot. ASP 25FR)”** in variante al vigente P.R.G.

PREMESSO

- Che l'art. 2, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;
- Che il comma 204 dello stesso art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma di cui all'art. 27, Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;
- Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del “Patto Territoriale delle Colline Romane”;
- Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;
- Che il Consiglio Comunale di Frascati con Deliberazione n. 45 del 29 luglio 2005, si è espresso favorevolmente in ordine alla realizzabilità del progetto e alla conseguente variante al vigente P.R.G., fatta salva l'osservanza delle prescrizioni di cui in premessa alla deliberazione medesima;
- Che il Consiglio medesimo con Deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2006, ha dato atto della mancata presentazione di osservazioni alla variante urbanistica adottata con Deliberazione n. 45 del 29 luglio 2005;
- Che in data 18 settembre 2006 si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria;
- Che la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 6 giugno 2007;

CONSIDERATO


- Che l'intervento consiste nella ristrutturazione di un complesso ad uso commerciale per la vendita di autovetture, da realizzarsi mediante la demolizione di vari manufatti e conseguente ricostruzione di un edificio multifunzione.
- Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 3 unità.



PRESO ATTO

- Dell'attestazione del Comune di Frascati a firma del Dirigente del IV settore, resa con nota prot. n. 66/06 del 15 novembre 2006, in merito alla regolarità edilizia dei fabbricati esistenti nell'area dell'intervento e alla fascia di rispetto con la ferrovia;
- Dei verbali delle Conferenze di Servizi del 18 settembre 2006 e del 6 giugno 2007;
- Dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, trasmessa con nota prot. n. 32577/B dell' 8 agosto 2007;
- Del parere di massima favorevole, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio, Prot. n. mbca-sba-laz 217 del 14 settembre 2006;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del suolo, reso con nota prot. n. 155587 Fascicolo 6013 del 21 settembre 2006;
- Della comunicazione di non competenza resa dal Dipartimento Economico Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive - Area Commercio, con nota prot. n. 132631 del 25 settembre 2006;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia, reso con nota prot. n. 126061/2006 del 6 giugno 2007;
- Della pronuncia di verifica sull'applicabilità della V.I.A. emessa dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Valutazione di Impatto Ambientale e danno ambientale, con nota prot. n. 122911 del 17 luglio 2007, contenente prescrizioni;
- Della dichiarazione della Provincia di Roma in ordine alla validità del progetto resa nella Conferenza di Servizi del 18 settembre 2006;
- Dell'attestazione del Comune di Frascati, datata 31 luglio 2007, di inesistenza del gravame di usi civici;
- Del parere favorevole del Comune di Frascati, reso con nota prot. n. U.A.C. 37/07 del 29 maggio 2007;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della A.S.L. Roma/H – Distretto di Frascati, reso con nota prot. n. 966 del 4 settembre 2006;
- Della nota prot. n. FE 329 del 6 febbraio 2007, con cui l'Asp ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa adeguata a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 18 settembre 2006 e in osservanza alle indicazioni della Delibera del Consiglio Comunale di Frascati n. 45 del 29 luglio 2005;
- Della nota prot. n. FE 858 del 9 maggio 2007, con cui l'Asp ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa adeguata a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 18 settembre 2006 e in osservanza alla verifica dalla procedura V.I.A.;
- Del parere, prot. 85831/03 del 25 giugno 2007, trasmesso all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore Regionale Agricoltura inerente le procedure di cui alla L. R. 1/86 ;
- Della nota prot. n. 111736 del 06 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore p.t. della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
- Della nota prot. n. 2313 del 22 gennaio 2008 del Comune di Frascati, contenente precisazioni circa l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla delibera C.C. n. 45 del 29 luglio 2005 e assunzione di impegni.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di



Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Frascati, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Frascati (RM) denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane – **“Comune di Frascati – Ampliamento di un complesso adibito ad attività commerciale e riqualificazione dell'area – Ditta Autocentro Montecarlo (Prot. ASP 25FR)”** in variante al vigente P.R.G. composto dai seguenti elaborati, parte integrante del presente atto:

- Relazione tecnica
- Progetto definitivo

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dall'intervento medesimo che mutano la destinazione urbanistica, da “Zona Verde Privato” a “Zona Piano attuativo di riqualificazione urbana a destinazione commerciale”, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio

Sia impiantato, a fine lavori, un filare di alberature d'alto fusto (h. min. all'impianto di m.l. 4,50 ed obbligo di attecchimento), nell'aiuola continua, posta in adiacenza con la via Tuscolana; detto filare dovrà interessare tutto il fronte dell'insediamento, fatta eccezione per il settore centrale (zona carico-scarico merci), dove il filare potrà essere spostato nell'aiuola interna, come indicato nel grafico.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Si richiede di essere avvisati preventivamente della data di inizio dei lavori di scavo al fine di seguire i medesimi e di fornire, qualora necessario, le opportune prescrizioni ai sensi della normativa vigente in materia di tutela.

Regione Lazio – Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del suolo

1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nelle



- relazioni geologica e vegetazionale allegata all'istanza;
2. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
 3. I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare siano confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati e/o eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi. Le indagini geognostiche dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico. Le indagini dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello idrostatico, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo. Inoltre, i risultati delle indagini dovranno sia stabilire le cause del cedimento delle opere di sostegno esistenti, sia essere utilizzati per la progettazione di nuovi interventi di sostegno nel caso in cui non sia possibile intervenire su quelle esistenti. Gli interventi di sostegno, siano essi di ripristino degli esistenti o di nuova realizzazione, dovranno essere eseguiti prima delle operazioni di scavo o di nuova edificazione;
 4. Siano adottate opere di sostegno provvisorie, dall'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e, a fronte di qualunque scavo permanente, siano realizzate adeguate opere di contenimento, opportunamente drenate a tergo.
 5. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese le indispensabili opere di sostegno, al fine di evitare fenomeni di cedimenti differenziali, sia scelto ad una quota tale che, in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo dal punto di vista geomeccanico. In ogni caso è vietato l'uso di terreni di riporto o con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni e, inoltre, i piani di calpestio e le eventuali strutture fondazionali di tipo continuo devono essere ubicati al di sopra della massima escursione del livello piezometrico.
 6. La progettazione e la realizzazione delle opere siano eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Valutazione di Impatto Ambientale e danno ambientale

Per quanto attiene la sistemazione di superficie dell'area interessata dall'opera in argomento, dovrà essere realizzato quanto illustrato nelle planimetrie contenute nell'elaborato denominato "Relazione per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Integrazioni a norma art. 77 del R.R. n. 1/2002" ed in particolare:

- Tavola n. 1 "Planimetria generale"

Al fine di contenere gli impatti sulle componenti ambientali acqua e suolo, le acque meteoriche provenienti dalle superfici carrabili, dovranno essere trattate in un impianto di dislocazione o decantazione, prima di essere definitivamente smaltite. Altresì:

- l'impianto di smaltimento dalle acque meteoriche dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente;



- sul suddetto impianto si dovranno effettuare periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuare lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.

Dovranno essere attuate tutte le indicazioni espresse nell'elaborato "Relazione per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" riguardanti le opere di mitigazione previste sia per la fase di cantierizzazione che per la fase di esercizio dell'impianto. Altresì dovranno essere predisposti tutti i necessari accorgimenti per:

- mantenere il livello di rumore prodotto nell'ambito dei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- ridurre al minimo i rumori dei macchinari;
- controllare l'emissione di polveri mediante periodici innaffiamenti delle terre da movimentare;
- le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri;
- al fine di poter riutilizzare in sito parte del materiale proveniente dagli scavi, il Proponente dovrà applicare la vigente normativa riguardo la corretta gestione delle terre e rocce da scavo;
- l'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;
- le specie arboree ed arbustive messe a dimora dovranno essere appartenenti all'orizzonte fitoclimatico del luogo.


Regione Lazio – Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia

- 1- Siano messe a dimora, con l'obbligo dell'attecchimento, le alberature d'alto fusto, di essenza tipica della zona, come raffigurate nel progetto definitivo;
- 2- Sia rispettato scrupolosamente l'andamento altimetrico del terreno e, pertanto, i manufatti in genere siano progettati ed eseguiti in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno;
- 3- Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto siano realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso;
- 4- Le murature delle pareti esterne dei fabbricati, siano rifinite con materiale di cotto a vista;
- 5- Le recinzioni esterne siano realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0,80, e le ringhiere sovrastanti siano costituite da ferro di forgia tradizionale con esclusione di qualsiasi altro materiale;
6. Prima dell'inizio dei lavori siano effettuati gli accertamenti e scavi preventivi con la supervisione ed il controllo della Soprintendenza Archeologica;

Comune di Frascati, Delibera C. C. n. 45 del 29 luglio 2005

Per un migliore impatto ambientale sia posta cura a quanto segue:

- ecocompatibilità dei materiali utilizzati per le costruzioni;
- muri di contenimento di terrapieni per contenere l'impatto visivo;

- 
- tipologie di manti di copertura del suolo per ragioni estetiche e funzionali (aumento permeabilità per acque meteoriche);
 - significativo incremento delle aree a verde, non inferiore al 10%, anche in relazione al punto precedente e attraverso tipologie di alberatura, il tutto da concordare con l'UTC per assicurare il miglior inserimento nel contesto ambientale.

ASL ROMA/H – Distretto H1 Servizio Igiene e Sanità Pubblica

- 1) Lo scarico delle acque reflue avvenga nel rispetto della normativa vigente D. Lgs. 152/2006 (allaccio in pubblica fognatura o recapito in corpo idrico superficiale);
 - 2) Sia presentata relazione esaustiva al competente ufficio comunale, redatta dal professionista abilitato, di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate in tema di norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89; D.M 236/89; D.P.R. 503/96; Del. G. R., Lazio 424/01);
 - 3) Indicazione abaco delle superfici finestrate di tutti gli ambienti;
 - 4) Le altezze degli ambienti rispettino il D.M. 5 luglio 1975 per locali residenziali e 3 mt per i locali destinati ad attività lavorativa;
 - 5) Sia individuata nuova allocazione per la autofficina posizionata in locale interrato, in quanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento di Igiene ed Edilizio Comunale;
 - 6) Sia effettuato versamento su c.c. postale n. 20633020 intestato a: Azienda ASL RM/H - Distretto H1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, centro di costo n. 0420170101 per un importo pari a Euro 77,5, per il presente parere.
- Al presente parere di massima dovrà far seguito l'acquisizione di pareri ed autorizzazioni, previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.

ART. 3

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 3-bis

Il Comune si impegna ad ottemperare compiutamente, prima del rilascio del permesso di costruire, agli adempimenti di propria esclusiva competenza e, allo stato, non ancora perfezionati.

ART. 4

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Frascati entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 5

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 4, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato nel BURL.



ART. 6

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Frascati – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Frascati: Il Sindaco

Roma li

